LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 59

Introduzione di tabacchi nei depositi franchi e nei porti franchi

E' vietato introdurre tabacco nei depositi franchi.

La introduzione ed il deposito dei tabacchi nei porti franchi sono ammessi con l'osservanza di particolari norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Nei porti franchi e' vietata qualsiasi lavorazione o manipolazione dei tabacchi all'infuori della cernita e del condizionamento in colli dei tabacchi in foglia, le quali operazioni debbono peraltro essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Seconda — Monopolio del tabacco
Titolo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-59-introduzione-di-tabacchi-nei-depositi-franchi-e-nei-porti-franchi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it